

# STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

## "TERRE GRECANICHE"

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

##### ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita una Società Cooperativa Agricola denominata **"Terre Grecaniche - Società Cooperativa Agricola"**, denominazione che, ove consentito dalla legge, potrà essere abbreviata in **"Cooperativa Terre Grecaniche"**.
2. La Cooperativa ha sede in Palizzi (RC), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.
3. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Palizzi con semplice decisione dell'Organo Amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese.
4. L'Organo Amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali e agenzie in Italia.
5. Il domicilio dei soci per i rapporti con la Cooperativa è quello risultante dal Libro Soci.

##### ARTICOLO 2 – DURATA

1. La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre dell'anno 2050, salvo scioglimento anticipato o proroga deliberata dall'Assemblea dei Soci.

### TITOLO II

#### DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

##### ARTICOLO 3 – NORMATIVA GENERALE

1. Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo IV del Codice Civile e nelle leggi speciali sulla cooperazione.
2. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo IV del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitate così come stabilito dall'art. 2519 del Codice Civile.

##### ARTICOLO 4 – NORMATIVA SPECIALE

1. Alla Cooperativa si applicano tutte le leggi generali e speciali previste per il comparto agricolo e, in particolare, il Decreto Legislativo n. 99 del 29.03.2004, modificato dal Decreto Legislativo n.

101 del 27.05.2005 che specifica i requisiti che le società devono possedere affinché possano assumere la qualifica di società agricole.

### **ARTICOLO 5 – REGIME MUTUALISTICO**

1. La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del Codice Civile, per cui è a mutualità prevalente, dovendo rispettare la condizione che la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

## **TITOLO III**

### **SCOPO – OGGETTO – ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'**

#### **ARTICOLO 6 – SCOPO SOCIALE**

1. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire il miglioramento produttivo della terra e lo sviluppo della produzione agricola e agroalimentare dei territori dei Comuni dell'Area Grecanica (Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Condofuri, Melito di Porto Salvo, Montebello Jonico, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Staiti), attraverso la diffusione e commercializzazione dei prodotti allo stato naturale o come risultato di adeguate trasformazioni e manipolazioni, alle migliori condizioni di mercato.
2. Rientra negli scopi della Cooperativa:
  - a) coltivare i terreni agricoli e silvicoli di proprietà della Cooperativa e dei Soci;
  - b) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
  - c) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione propria e dei Soci;
  - d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
  - e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità;
  - f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con i Soci nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
  - g) realizzare iniziative relative alla logistica;
  - h) adottare tecnologie innovative;
  - i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.
3. La Cooperativa potrà partecipare ad altri Organismi, Istituzioni ed Enti in genere pubblici e privati, consorzi, società, imprese di qualsiasi natura, che abbiano finalità, che possono concorrere direttamente e/o indirettamente al raggiungimento degli scopi sociali.
4. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per tale motivo la Cooperativa potrà aderire alle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai suoi organismi periferici

provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

5. La Cooperativa potrà operare, con l'ausilio dei Soci, anche per scopi di carattere sociale e solidaristico essendo, il carattere della stessa, animato da motivazioni di solidarietà verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno.

## **ARTICOLO 7 – OGGETTO SOCIALE**

1. La Cooperativa ha come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile, tra cui in particolare le seguenti attività:
  - a) coltivare i terreni agricoli e silvicoli di proprietà della Cooperativa e dei Soci, allevare animali e realizzare le attività connesse. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dalla Cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge;
  - b) acquistare o assumere in affitto o in altre forme, terreni per coltivarli a conduzione propria o unita, oppure anche a conduzione divisa ma con unità di direttive. In quest'ultimo caso la Cooperativa potrà acquistare a nome proprio il terreno assegnandolo successivamente in comodato d'uso ai propri Soci Cooperatori usufruendo anche delle leggi vigenti e future per la concessione di terre incolte o mai coltivate;
  - c) garantire il mantenimento dell'efficienza delle risorse patrimoniali proprie e dei Soci, anche mediante opere di miglioramento fondiario quali sistemazioni idrauliche, bonifiche dei terreni, costruzione e ristrutturazione dei fabbricati, etc.;
  - d) assumere lavori di bonifica, opere di sistemazione e manutenzione forestale, idraulica ed ambientale, realizzazione, mantenimento e ripristino di aree verdi sia da privati sia da Enti Pubblici e qualunque altro intervento agricolo di ogni genere e tipo nel rispetto dei limiti previsti per il mantenimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;
  - e) acquistare o noleggiare e gestire le macchine agricole per l'esercizio delle attività inerenti l'oggetto sociale, anche ricercandone la gestione in forme associate con altre cooperative o produttori agricoli.
  - f) gestire la raccolta di prodotti agricoli e zootecnici, curandone la conservazione, provvedere alla loro trasformazione e vendita direttamente o aderendo e partecipando ad organismi cooperativi ed associazioni di produttori;
  - g) acquisire immobili da adibire ad uso conduzione agricola, trasformazione e conservazione di prodotti, o per uso abitazione dei Soci Cooperatori;
  - h) acquistare, costruire e gestire impianti per la lavorazione e trasformazione dei prodotti e sottoprodotti, nonché di impianti ed attrezzature per servizi ausiliari e per attività connesse all'agricoltura secondo quanto previsto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali;

- i) dare ai propri Soci Cooperatori l'informazione e l'assistenza, anche con l'ausilio di tecnici esterni, per l'utilizzazione delle tecniche colturali idonee ad ottenere la omogeneità delle produzioni e loro qualità secondo disciplinari di produzione interni e/o esterni. A tale scopo si può provvedere alla fornitura ai Soci di mezzi tecnici appropriati per la produzione e la commercializzazione dei loro prodotti fornendo beni o servizi utili alla conduzione dei loro terreni (forniture di concimi, mangimi, sementi, anticrittogamici, fertilizzanti, piante ed attrezzi agricoli e quanto altro si rende utile al miglioramento ed all'incremento dei terreni dei Soci, compresa la lotta con qualsiasi mezzo ai parassiti delle piante coltivate);
- j) realizzare e gestire i servizi di interesse comune per la conduzione di aziende dei Soci, ivi compresi impianti di irrigazione strade interpoderali, servizi connessi allo sviluppo agricolo;
- k) svolgere servizi di carattere tecnico ed amministrativo alla gestione e all'amministrazione dell'azienda agricola, in tutte le sue forme e tipologie;
- l) acquisire sul mercato, nei limiti previsti dalla legge per le società cooperative a mutualità prevalente, materie prime e prodotti finiti non conferite dai Soci, ai fini di un idoneo e razionale utilizzo dei propri impianti di raccolta, trasformazione e commercializzazione;
- m) conseguire marchi di qualità per valorizzare e tutelare l'origine delle produzioni agricole e agroalimentari proprie e dei Soci;
- n) realizzare iniziative pubblicitarie e commerciali per la promozione delle produzioni agricole e agroalimentari proprie e dei Soci;
- o) svolgere attività agrituristica, di turismo rurale o di fattoria didattica ed orto floro-vivaistica e quindi acquistare, affittare o assumere in gestione a vario titolo, costruire o ristrutturare fabbricati o altre strutture funzionali alla realizzazione delle suddette attività;
- p) gestire, in forma diretta o indiretta, spacci, negozi o punti vendita comunque denominati, per l'immissione al diretto consumo dei prodotti agricoli e agroalimentari propri e dei Soci;
- q) coltivare colture con finalità non alimentari e acquistare, costruire e gestire impianti per la lavorazione e trasformazione dei prodotti e sottoprodotti;
- r) realizzare e gestire impianti per la produzione e l'utilizzazione di energia dalle seguenti tipologie di biomasse:
  - biomasse vegetali di origine forestale;
  - biomasse industriali per la produzione di bio-combustibili;
  - biomasse residuali di origine agricola, intendendo con questo termine sia i residui agricoli derivanti dalla raccolta di prodotti per uso alimentare sia i residui derivanti da processi produttivi agro-industriali;
- s) realizzare e gestire impianti per la produzione e l'utilizzazione di energia da altre fonti rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, eolico, idrico);
- t) curare l'esercizio del credito ai propri Soci sia in ordine alle esigenze inerenti ai loro terreni sia alle anticipazioni sui prodotti conferiti;
- u) propagandare e promuovere studi e ricerche utili al progresso di tecniche colturali di trasformazione e /o conservazione per il raggiungimento di posizioni sempre più idonee alla valorizzazione dei prodotti agricoli;
- v) promuovere o gestire qualunque altra attività di interesse comune che giovi al miglioramento

sociale ed allo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa, in conformità delle norme comunitarie europee e nazionali che disciplinano l'organizzazione comune dei prodotti agricoli, potrà esplicare l'attività di ammasso volontario o stoccaggio dei prodotti agricoli, assumendo a tal fine per conto dei competenti organismi di intervento, i servizi connessi ai compiti esecutivi per l'attuazione degli interventi di mercato con gli organismi comunitari, nazionali e/o regionali a tal scopo preposti;

- w) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti limitata ai Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' vietata pertanto, tassativamente, la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;
  - x) svolgere servizi nell'interesse dei Soci di carattere amministrativo relativi alla gestione ed all'amministrazione dell'azienda agricola.
  - y) svolgere qualunque altra attività atta a conseguire gli scopi sociali.
2. La concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente sia in nome e per conto dei Soci
  3. La Cooperativa si propone inoltre lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, programmando nel medio termine l'avvio di catene di produzione trasformazione dei prodotti nonché la creazione di canali di vendita in Italia ed all'estero dei predetti prodotti. Spetterà al Consiglio di Amministrazione delineare i programmi per la realizzazione dei relativi progetti.
  4. La Cooperativa potrà effettuare prestazioni di servizi nelle materie rientranti nel proprio oggetto sociale anche nei confronti di soggetti terzi.

#### **ARTICOLO 8 – ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'**

1. La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge.
2. La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.
3. La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali modificazioni e integrazioni.
4. La Cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'Assemblea dei Soci.
5. La Cooperativa potrà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e della normativa vigente tempo per tempo in materia, esercitare le attività di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole degli associati, con contributo a carico dello Stato, attraverso:
  - a) la stipulazione dei contratti di assicurazione, percependo i contributi sui premi assicurativi;
  - b) l'istituzione di fondi rischi di mutualità e l'assunzione di iniziative per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni.
6. La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, oltre che delle produzioni realizzate direttamente, prevalentemente delle produzioni conferite dai Soci. Per il

raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, i Soci conferenti instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di scambio mutualistico finalizzato al conferimento dei prodotti di cui all'art. 7.

7. Ai fini dell'impiego di mano d'opera, ove i Soci o alcuni di essi rendano la loro disponibilità, la Cooperativa si avvarrà anche delle loro prestazioni lavorative. Per lo svolgimento delle attività lavorative, i Soci Lavoratori, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto in forma subordinata o autonomo, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente purché compatibile con le norme specifiche in materia di società cooperative.
8. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci sono disciplinate da un apposito Regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142 del 3.4.2001.

## **TITOLO IV**

### **SOCI COOPERATORI**

#### **ARTICOLO 9 – SOCI COOPERATORI**

1. La Cooperativa, in linea con le disposizioni dell'art. 2135 del Codice Civile, definisce Soci Cooperatori coloro che:
  - concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
  - partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
  - contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
  - mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità e alla qualità dei rapporti di scambio mutualistico.
2. I Soci Cooperatori possono essere distinti in due categorie, ovvero, la categoria ordinaria e la categoria speciale. Per la categoria speciale si rinvia all'art. 15.

#### **ARTICOLO 10 – REQUISITI DEI SOCI**

1. Il numero dei Soci Cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Possono essere Soci Cooperatori i produttori agricoli, persone fisiche, singoli o rappresentanti di imprese familiari, società di persone e persone giuridiche, proprietari, coltivatori diretti e non, affittuari, mezzadri, cooperative agricole di conduzione terreni, cooperative di conservazione, cooperative fra allevatori, cooperative di trasformazione, associazioni di produttori nonché qualsiasi altro ente, che operi in campo agricolo, agro-industriale o alimentare.
3. L'ammissione del nuovo Socio Cooperatore è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del Socio all'attività della Cooperativa.
4. L'ammissione del nuovo Socio Cooperatore deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi del nuovo Socio, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5. Possono essere altresì ammessi come Soci Cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.
6. È, inoltre, fatto divieto ai Soci Cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

### **ARTICOLO 11 – DOMANDA DI AMMISSIONE**

1. Chi intende essere ammesso come Socio Cooperatore dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:
  - a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
  - b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
  - c) la eventuale qualifica professionale agricola (Imprenditore Agricolo Professionale in qualità di: proprietario, affittuario, mezzadro, usufruttuario etc.);
  - d) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
  - e) la località, l'ubicazione e l'estensione dei terreni condotti o coltivati nonché l'assetto di coltivazione specificando le colture specializzate da quelle promiscue;
  - f) la quantità media della produzione realizzata che sarà oggetto del conferimento specificandone la tipologia e i principali elementi qualitativi;
  - g) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
  - h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 48 del presente Statuto.
2. Se la richiesta di ammissione come Socio Cooperatore è effettuata da una persona giuridica, da società di persone, da Enti o Associazioni alla domanda, oltre ai documenti sopra richiesti, devono essere allegati i seguenti documenti:
  - a) dichiarazione del legale rappresentante attestante la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il numero di codice fiscale;
  - b) copia della deliberazione di adesione alla Cooperativa dell'Organo competente;
  - c) copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti Interni;
  - d) indicazione della persona designata a rappresentarla.

### **ARTICOLO 12 – PROCEDURA DI AMMISSIONE**

1. L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 10 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli

amministratori nel Libro dei Soci.

3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.
4. L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

### **ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DEI SOCI COOPERATORI**

1. Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto, i Soci Cooperatori sono obbligati:
  - a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo, del capitale sottoscritto, del sovrapprezzo di ammissione eventualmente determinato dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
  - b) al versamento dei contributi finanziari occorrenti per la realizzazione delle finalità della Cooperativa, secondo quanto stabilito dagli Organi Sociali;
  - c) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
  - d) ad applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dalla Cooperativa;
  - e) non aderire ad altre società aventi i medesimi scopi sociali ed il medesimo ambito territoriale di competenza;
  - f) a mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare un preavviso di almeno sei mesi;
  - g) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dall'Organo Amministrativo.
2. Al Socio Cooperatore, che non adempie le obbligazioni assunte, comprese quelle relative al pagamento dei contributi finanziari e quelle imposte al fine di migliorarne la qualità e la quantità dei prodotti sono applicabili, fatte salve le azioni di responsabilità per i danni arrecati alla Cooperativa, le seguenti sanzioni:
  - a) ammenda;
  - b) sospensione a tempo determinato dai benefici di appartenenza alla Cooperativa;
  - c) espulsione, secondo quanto stabilito dai regolamenti applicativi del presente Statuto.

### **ARTICOLO 14 – DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI**

1. I Soci Cooperatori hanno diritto di esaminare il Libro dei Soci e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e di ottenerne estratti a proprie spese.
2. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei Soci Cooperatori lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo



Amministrativo e il Libro delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esiste. Nell'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile che il Socio Cooperatore sia assistito da un professionista di sua fiducia.

3. Tali diritti non spettano ai Soci Cooperatori in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

### **ARTICOLO 15 – CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI SOCI COOPERATORI**

1. I nuovi Soci Cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del Codice Civile.
2. Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.
3. I Soci Cooperatori iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci Cooperatori stessi.
4. L'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:
  - coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;
  - coloro che non hanno ancora acquisito la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale di cui al D. Lgs. n. 99 del 2004, art. 1;
5. La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:
  - la durata del periodo di formazione o di inserimento del Socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;
  - i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
  - il numero delle azioni che il Socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i Soci Cooperatori ordinari.
6. I Soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
7. Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il Socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri Soci Cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di Socio Cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 12.
8. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del Socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12.

## **ARTICOLO 16 – RECESSO DEL SOCIO**

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:
  - a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
  - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
2. Il recesso non può essere parziale.
3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.
4. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.
5. Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al Socio.
6. Il Socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.
7. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
8. Per quanto riguarda il rapporto mutualistico, salva diversa e motivata delibera dell'Organo Amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
9. Le deliberazioni assunte in materia di recesso sono comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 48 e 49 del presente Statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

## **ARTICOLO 17 – ESCLUSIONE DEL SOCIO**

1. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:
  - a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
  - b) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;
  - c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
  - d) che non osservi il presente Statuto, i Regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al Socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
  - e) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
  - f) che svolga attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo

- Amministrativo, prenda parte in imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti, ovvero concorrenti, con quelle della Cooperativa;
- g) che con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Cooperativa, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
  - h) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1453 del Codice Civile e seguenti, o che dia esecuzione parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arrecando un danno economico alla Cooperativa mediante atti e/o comportamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzione di contratti di fornitura di servizi;
  - i) in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
  - j) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 C.C.;
  - k) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;
  - l) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;
  - m) che, nell'ambito di lavoro, incorra in una causa di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche in forza di una causa di risoluzione prevista nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001.
2. Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
  3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.
  4. In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra Socio e Cooperativa provoca la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
  5. Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'Organo Amministrativo della Cooperativa ha facoltà di non escludere i Soci Cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
  6. Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 48 e 49 del presente Statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

### **ARTICOLO 18 - DECESSO DEL SOCIO**

1. In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate.
2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione, che intendano partecipare alla Cooperativa, dovranno, entro un anno dal decesso del Socio, manifestare tale volontà e nominare uno di essi

che assumerà la qualifica di Socio e li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. L'Organo Amministrativo esprimerà il proprio apprezzamento con le modalità previste per l'ammissione dei nuovi Soci.

### **ARTICOLO 19 - LIQUIDAZIONE DELLA AZIONE**

1. I Soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso, se richiesto, esclusivamente delle azioni interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione non potrà comprendere mai il rimborso del sovrapprezzo, ove versato. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
2. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, alla riserva legale.
3. Il Socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del Socio defunto.

## **TITOLO V**

### **SOCI SOVVENTORI**

#### **ARTICOLO 20 – SOCI SOVVENTORI**

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV del presente Statuto, possono essere ammessi alla società i Soci Sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai Soci Sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci Cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

#### **ARTICOLO 21- IMPUTAZIONE DEI CONFERIMENTI**

1. I conferimenti dei Soci Sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.
2. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei Soci Sovventori.
3. I conferimenti dei Soci Sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 ciascuna.
4. Ogni Socio Sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 5 per un valore

minimo di Euro 500,00.

5. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai Soci Sovventori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 25% all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dell'Organo Amministrativo.

## **ARTICOLO 22 – MODALITA' DI EMISSIONE DELLE AZIONI E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI SOVVENTORI**

1. L'emissione delle azioni destinate ai Soci Sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei Soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione all'Organo Amministrativo ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del Codice Civile e in considerazione dei limiti disposti per i Soci Cooperatori ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata dell'Organo Amministrativo. La deliberazione dell'Assemblea dei Soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento delle azioni.
2. Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 25, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.
3. A ciascun Socio Sovventore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun Socio Sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.
4. Ai Soci Cooperatori ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.
5. I voti complessivamente attribuiti ai Soci Sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea dei Soci.
6. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci Sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.
7. Ai Soci Sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore, nel caso in cui l'Organo Amministrativo sia costituito dal Consiglio di Amministrazione e un sindaco effettivo e supplente, nel caso in cui sia nominato il Collegio dei Sindaci, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa.
8. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli Soci Sovventori.
9. La deliberazione dell'Assemblea dei Soci di emissione delle azioni destinate ai Soci Sovventori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'Organo.

## **ARTICOLO 23 – DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI**

1. Le azioni dei Soci Sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea dei Soci straordinaria.

2. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea dei Soci straordinaria decida di non remunerare le azioni dei Soci Cooperatori.
3. A favore dei Soci Sovventori il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei Soci Cooperatori stabilita dall'Assemblea dei Soci.
4. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai Soci Cooperatori, in qualità di Soci Sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del Codice Civile.
5. La delibera di emissione di cui all'art. 22, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai Soci Sovventori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai Soci Sovventori medesimi e patrimonio netto.
6. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei Soci Sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei Soci Cooperatori.
7. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di Socio Sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei Soci Cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.
8. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai Soci Sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel Libro Soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.
9. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

#### **ARTICOLO 24 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE**

1. I Soci Sovventori partecipano alle Assemblee generali dei Soci mediante votazioni separate.
2. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i Soci Sovventori sono costituiti in Assemblea Speciale.
3. L'Assemblea Speciale è convocata dall'Organo Amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.
4. Le modalità di funzionamento delle Assemblee Speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

### **TITOLO VI**

#### **PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI**

#### **ARTICOLO 25 – PATRIMONIO SOCIALE**

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
  - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
    - a) da un numero illimitato di azioni dei Soci Cooperatori, ciascuna del valore di euro 100,00;
    - b) dalle azioni dei Soci Sovventori, ciascuna del valore di euro 100,00, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
  - dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai Soci receduti od esclusi ed agli eredi dei Soci deceduti;
  - dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai Soci ai sensi del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali;
  - dalle altre riserve indivisibili;
  - dalle riserve divisibili in favore dei Soci Sovventori, formate ai sensi del successivo art. 28;
  - da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea dei Soci e/o previsto per legge.
2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nel limite delle azioni sottoscritte.
3. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i Soci Cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.
4. La riserva divisibile può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai Soci Cooperatori.

## **ARTICOLO 26 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.
3. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i Soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.
4. L'Organo Amministrativo documenta in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile.
5. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.
6. In tale relazione l'Organo Amministrativo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.
7. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
8. L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

9. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente.

### **ARTICOLO 27 – RISTORNI**

1. L'Assemblea dei Soci che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in favore dei Soci Cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dall'Organo Amministrativo.
2. Il ristorno è ripartito tra i Soci Cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito Regolamento.
3. I ristorni saranno evidenziati in bilancio in maniera autonoma e distinta ai sensi dell'articolo 2545 sexies del Codice Civile.
4. I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, o mediante emissione di strumenti finanziari.
5. Le norme del presente articolo, tuttavia, non si applicano quando la Cooperativa, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento interno, provveda a definire il valore dei prodotti conferiti dai Soci Cooperatori solo alla chiusura dell'esercizio sociale, verificati i ricavi conseguiti e i costi sostenuti. In questo caso, il ricavato dalla vendita dei prodotti conferiti dai Soci Cooperatori, al netto di ogni spesa ed onere, sarà distribuito fra i Soci medesimi a titolo di prezzo di liquidazione dei prodotti in base alla loro quantità, specie e qualità, secondo modalità e criteri disciplinati dal Regolamento Interno.
6. L'Organo Amministrativo determinerà il prezzo da riconoscere ai Soci Cooperatori per il conferimento dei loro prodotti sulla base massima della differenza tra i ricavi ed i costi, comprensivi di tutti gli oneri, le spese, gli ammortamenti e gli accantonamenti effettuati, secondo modalità e criteri stabiliti dal Regolamento Interno. L'eventuale residuo attivo del conto profitti e perdite, al netto del prezzo di riparto assegnato ai Soci Cooperatori, costituirà l'utile dell'esercizio.

### **ARTICOLO 28 – DESTINAZIONE DELL'UTILE**

1. L'Assemblea dei Soci che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:
  - a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
  - b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31.01.1992;
  - c) un eventuale quota destinata ai Soci Cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 27;
  - d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire:
    - ai Soci Cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
    - ai Soci Sovventori, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto, aumentata fino a 2 punti;



- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
  - f) la quota residua alla riserva straordinaria indivisibile.
2. In ogni caso l'Assemblea dei Soci potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

#### **ARTICOLO 29 – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI COOPERATORI**

1. Il Socio Cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. Nella comunicazione il Socio Cooperatore deve indicare il numero di azioni oggetto di trasferimento.
2. L'Organo Amministrativo può negare al Socio Cooperatore richiedente, con apposito provvedimento motivato, l'autorizzazione al trasferimento delle azioni. Contro il diniego il Socio Cooperatore può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Collegio Arbitrale.
3. Nel caso in cui l'Organo Amministrativo autorizzi il trasferimento delle azioni deve, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Socio Cooperatore, darne notizia a tutti i Soci Cooperatori iscritti nel Libro dei Soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di venti giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.
4. Entro quest'ultimo termine, a pena di decadenza, i Soci Cooperatori devono comunicare al Socio proponente e all'Organo Amministrativo la propria volontà di esercitare tale diritto. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.
5. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione si considera inefficace nei confronti della Cooperativa e dei Soci.
6. L'Organo Amministrativo comunica al Socio Cooperatore, che intende trasferire le proprie azioni, gli esiti della procedura di esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri Soci Cooperatori entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Nel caso in cui gli altri Soci Cooperatori non abbiano esercitato il diritto di prelazione il Socio Cooperatore che intende trasferire le proprie azioni è libero di trasferirle ad altri acquirenti.
8. La Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci i nuovi Acquirenti a condizione che abbiano i requisiti richiesti per l'ammissione.

#### **ARTICOLO 30 – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI**

1. Le azioni dei Soci Sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo, salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea dei Soci.
2. Il Socio Sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente. Inoltre il Socio Sovventore deve inviare all'Organo Amministrativo una proposta di offerta, alle stesse condizioni, rivolta agli altri Soci Sovventori della Cooperativa. Nella

proposta devono essere indicati l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto (che non può comunque eccedere il valore di cui all'art. 22, secondo comma, del presente Statuto), le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini di stipula dell'atto traslativo.

3. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'Organo Amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento delle azioni a tutti i Soci Sovventori iscritti nel Libro dei Soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di venti giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.
4. Entro quest'ultimo termine, a pena di decadenza, i Soci Sovventori interessati devono comunicare al Socio Sovventore proponente e all'Organo Amministrativo la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.
5. Il trasferimento di azioni che intervenga in violazione del diritto di prelazione si considera inefficace nei confronti della Cooperativa e dei Soci.
6. Nel caso in cui gli altri Soci Sovventori non abbiano esercitato il diritto di prelazione il Socio Sovventore che intende trasferire le proprie azioni è libero di trasferirle ad altri acquirenti che abbiano i requisiti richiesti per l'ammissione.
7. La Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci i nuovi Acquirenti come Soci Sovventori a condizione che abbiano i requisiti richiesti per l'ammissione.

## **TITOLO VII**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **ARTICOLO 31 – ORGANI SOCIALI**

1. La Cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale. Conseguentemente gli Organi Sociali sono:
  - a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) l'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico);
  - c) il Collegio dei Sindaci se nominato;

#### **SEZIONE I – ASSEMBLEA**

#### **ARTICOLO 32 – CONVOCAZIONE**

1. Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso deve essere comunicato ai Soci, nel domicilio risultante dal Libro dei Soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.
3. In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea dei Soci si reputa validamente costituita

quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti l'Organo Amministrativo e il Collegio dei Sindaci (se nominato). In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio dei Sindaci (se nominato) non presenti.

4. L'Organo Amministrativo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.
5. L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 26 del presente Statuto.
6. L'Assemblea Ordinaria è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'Organo Amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti Soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai Soci Cooperatori e ai Soci Sovventori.
7. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.
8. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

### **ARTICOLO 33 – ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. L'Assemblea Ordinaria:
  - a) approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione;
  - b) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo e provvede alle relative nomine e revoche;
  - c) determina la misura dei compensi da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo per la loro attività collegiale;
  - d) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i loro compensi e delibera l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca;
  - e) conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile a norma dell'art. 2409-quater del Codice Civile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
  - f) delibera sulla responsabilità dei componenti dell'Organo Amministrativo, dei Sindaci e del Soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409-bis, se nominato;
  - g) approva i Regolamenti previsti dal presente Statuto con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria;
  - h) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dall'Organo Amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;
  - i) delibera sull'esclusione del socio se appositamente rinviata dall'Organo Amministrativo;

- j) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto;
- k) delibera, all'occorrenza, un Piano di Crisi Aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei Soci Cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il Programma di Mobilità;
- l) L'Assemblea Ordinaria delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento non qui previsto che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea Straordinaria.

#### **ARTICOLO 34 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1. L'Assemblea Straordinaria è chiamata a deliberare:
  - a) sulle modifiche dello Statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del Codice Civile;
  - b) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
  - c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
2. L'Assemblea Straordinaria non delibera in merito:
  - a) alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
  - b) all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;
  - c) all'indicazione di quali tra i componenti dell'Organo Amministrativo hanno la rappresentanza legale;
  - d) agli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative;
  - e) al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale,poiché tali materie, a norma del presente Statuto sono attribuite alla competenza dell'Organo Amministrativo.

#### **ARTICOLO 35 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:
  - in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai Soci;
  - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
2. È altresì ammesso il voto per corrispondenza.
3. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.
4. Tuttavia, l'Assemblea straordinaria, per lo scioglimento e la liquidazione della Cooperativa, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole del 70% dei voti spettanti ai Soci presenti o rappresentati.

#### **ARTICOLO 36 – DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

1. Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci Cooperatori e nel Libro dei Soci Sovventori da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i Soci Sovventori dall'art. 22 e per i Soci Cooperatori iscritti nella categoria speciale dall'art. 15 del presente Statuto.
2. Ogni Socio Cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. Per i Soci Cooperatori iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 15 del presente Statuto.
3. Per i Soci Sovventori si rinvia all'art. 22 del presente Statuto.
4. I Soci Cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio Cooperatore avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 3 deleghe.
5. I Soci Sovventori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.
6. Il Socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.

### **ARTICOLO 37 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo e, in sua assenza, dal Vice Presidente dell'Organo Amministrativa o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.
2. La nomina del Segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.
3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
4. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

## **SEZIONE II – ORGANO AMMINISTRATIVO**

### **ARTICOLO 38 – ELEZIONE E COMPOSIZIONE**

1. L'Organo Amministrativo è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci e può essere costituito da:
  - a) un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri determinato nella stessa Assemblea dei Soci comunque non inferiore a 3 e non superiore a 5;
  - b) ovvero da un Amministratore Unico.
2. Salvo quanto previsto per i Soci Sovventori dall'articolo 22 del presente Statuto, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo sia scelta tra i Soci Cooperatori e, ove presenti, tra i Soci Cooperatori che abbiano la qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale).
3. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri Membri, il Presidente ed il Vice Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Amministratori o a un

Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4 del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

5. L'Organo Amministrativo deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristoro, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
6. All'Organo Amministrativo spetta, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto.

### **ARTICOLO 39 – RAPPRESENTANZA LEGALE**

1. La firma sociale e la rappresentanza legale della Cooperativa sono affidate anche in giudizio:
  - a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento al Vice Presidente secondo quanto disposto nel successivo art. 43;
  - b) ovvero all'Amministratore Unico.

### **ARTICOLO 40 – DURATA IN CARICA, CUMULO DI INCARICHI**

1. I componenti dell'Organo Amministrativo, ovvero l'Amministratore Unico, durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, i componenti dell'Organo Amministrativo possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Assemblea Ordinaria della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

### **ARTICOLO 41 – RIUNIONI E COMPETENZE**

1. L'Organo Amministrativo, nel caso di Consiglio di Amministrazione, è di norma convocato dal Presidente.
2. La convocazione dell'Organo Amministrativo, nel caso di Consiglio di Amministrazione, è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Nei casi urgenti a mezzo telegramma o fax o posta elettronica almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze si intendono legalmente valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.
3. Le deliberazioni Organo Amministrativo, nel caso di Consiglio di Amministrazione, sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi salvo che venga richiesto il voto segreto da almeno un terzo dei Consiglieri presenti.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza. In tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi

agli argomenti trattati. La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un Segretario. Di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del Segretario e da sottoscrivere dai medesimi. Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio o video conferenza deve essere inviata ai Consiglieri partecipanti.

5. I componenti dell'Organo Amministrativo devono dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di Amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
6. All'Organo Amministrativo competono, in via esclusiva, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente Statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti del Codice Civile in materia di mutualità prevalente.
7. L'Organo Amministrativo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica e o le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies del Codice Civile.
8. Nella medesima relazione l'Organo Amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **ARTICOLO 42 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

1. Qualora venga a mancare uno o più Consiglieri di Amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386, comma 1 del Codice Civile purché la maggioranza sia sempre costituita da Soci Cooperatori, e, ove presenti, da Soci Cooperatori con la qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), e comunque da Amministratori nominati dall'Assemblea.
2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
3. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### **ARTICOLO 43 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AMMINISTRATORE UNICO**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, ha la rappresentanza e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.
2. Il Presidente, ovvero l'Amministratore Unico, perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
3. Il Presidente, ovvero l'Amministratore Unico, ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice Presidente o a un Membro del Consiglio di Amministrazione, nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa e o a

soggetti terzi.

5. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.

### **SEZIONE III – COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

#### **ARTICOLO 44 – COLLEGIO SINDACALE**

1. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del Codice Civile, la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.
2. L'Assemblea dei Soci nomina il Presidente del Collegio Sindacale.
3. Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
4. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata, ai sensi dell'art. 2543 del Codice Civile, ai Soci Sovventori.
5. I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
6. Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.
7. A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
8. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i Sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.
9. L'Organo Amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sindaci l'accesso a informazioni riservate.
10. I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
11. Il Collegio Sindacale può esercitare anche il controllo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 45 – CONTROLLO CONTABILE**



1. Il controllo contabile, qualora non esercitato dal Collegio Sindacale, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.
2. Il revisore o la società incaricati del controllo contabile svolge le funzioni ed è nominato in base alle disposizioni previste nell'art. 2409-bis e seguenti del Codice Civile.
3. L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale ove nominato. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
4. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

## **TITOLO VIII**

### **SCIOGLIMENTO, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO E ARBITRATI**

#### **ARTICOLO 46 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

1. La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete all'Organo Amministrativo.
3. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. Nel caso di scioglimento, l'Organo Amministrativo ne darà notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.
4. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.
5. L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.
6. La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea Straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.
7. I Soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

#### **ARTICOLO 47 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59, , dedotti nell'ordine:
  - a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai Soci Sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
  - b) il rimborso delle azioni versate dai Soci Cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

## **ARTICOLO 48 – CLAUSOLA ARBITRALE**

1. Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 49, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
  - a) tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
  - b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei Soci, comprese quelle di esclusione da socio;
  - c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
2. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi Soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
3. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

## **ARTICOLO 49 – ARBITRI E PROCEDIMENTO**

1. Gli Arbitri sono in numero di:
  - a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 25.000. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di procedura civile;
  - b) tre, per le altre controversie.
2. Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Lega delle Cooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale. L'Autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del collegio.
3. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra Soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.
4. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03, i Soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
5. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
6. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Gli Arbitri determineranno, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le Parti.

7. Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **ARTICOLO 50 – REGOLAMENTI**

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra Soci e Cooperativa l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, per quanto concerne la disciplina dei rapporti tra la Società ed i Soci ai fini di determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 142/2001, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci che delibererà con le maggioranze statutarie previste per l'Assemblea Straordinaria.
2. In deroga a quanto previsto nel precedente comma per quanto concerne la disciplina dei rapporti fra la Cooperativa ed i Soci Sovventori, l'Organo Amministrativo elabora appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

#### **ARTICOLO 51 – PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE**

1. I principi e le clausole mutualistiche previsti all'art. 2514 del Codice Civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

#### **ARTICOLO 52 – RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.
2. Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente Statuto agli artt. 26 e 28 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 47 (devoluzione del patrimonio) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

#### **ARTICOLO 53 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.
2. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.